

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

Art. 92 Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.